



Città di Lucca

Amministrazione comunale

03 - Settore Ambiente e Sistemi Informativi - Dirigente

Ordinanza n. 1066 del 01/07/2019

Oggetto: ORDINANZA PER LA LIMITAZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE PROVENIENTE DALL'ACQUEDOTTO PUBBLICO NELLE FRAZIONI DI CICIANA, PALMATA E SAN PANCRAZIO.

IL SINDACO

Vista la nota della G.E.A.L. S.p.A. ricevuta in data 27 giugno 2019 Prot. Gen. n. 85603 nella quale, in riferimento alla presenza di consumi anomali nelle località Ciciano, S. Pancrazio e Palmata, con conseguenti interventi di approvvigionamento tramite autobotte, si richiede per le suddette località la limitazione di prelievi al solo uso idropotabile, con conseguente divieto di uso dell'acqua per attività non strettamente necessarie;

il Regolamento della Regione Toscana approvato con D.P.G.R. n. 29/R del 26 maggio 2008 (*"Disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del Servizio Idrico Integrato"*), già prevede limitazioni del consumo delle riserve idropotabili vigenti durante l'intero anno solare;

la necessità di tutelare le riserve idropotabili a disposizione per l'approvvigionamento durante il periodo estivo, particolarmente critico a causa dell'aumento delle temperature, della scarsità delle precipitazioni, dell'aumento dei consumi per attività turistiche, irrigue, ecc., alla luce di quanto richiesto dalla Soc. G.E.A.L. S.p.A., impone di estendere le limitazioni già previste all'art.8 comma 2 del Regolamento Regionale sopra richiamato, ad altri usi non strettamente necessari quali a titolo esemplificativo il riempimento di piscine, il lavaggio delle auto, l'innaffiamento di orti e giardini;

Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";


ORDINA

È fatto assoluto divieto nelle frazioni di Ciciano, S. Pancrazio e Palmata di utilizzare l'acqua potabile dell'acquedotto per scopi diversi da quelli igienico-domestici.

VIETA, pertanto

l'uso ed il consumo dell'acqua potabile per le attività non strettamente necessarie quali a titolo puramente esemplificativo lavaggio auto, annaffiatura orti e giardini e riempimento piscine, comprese quelle di proprietà pubblica o privata, destinate ad un'utenza pubblica quali piscine pubbliche o ad uso collettivo inserite in strutture adibite ad attività turistico alberghiere o agrituristiche o ricettive.

SIGNIFICA che



L'ordinanza ha validità immediata ed ha durata fino al 30 settembre 2019, salvo eventuale revoca.

in caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell'art. 650 del C.P., si procederà ai sensi di Legge con l'applicazione delle sanzioni amministrative da € 100,00 ad € 600,00 da parte degli organi di vigilanza, secondo quanto disposto dal Regolamento della Regione Toscana approvato con D.P.G.R. n. 29/R del 26 maggio 2008 ("Disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del Servizio Idrico Integrato");

Durante il periodo di validità della presente ordinanza, restano comunque fermi gli obblighi e i divieti previsti nel regolamento regionale D.P.G.R.T. n. 29/R del 26.05.2008, per la violazione dei quali la polizia municipale è tenuta a trasmettere all'Autorità Idrica toscana, ai sensi dell'art.27 L.R. 69/2011, il verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo, per verificare l'introito delle somme dovute quale pagamento in misura ridotta ex-art.16 L. 689/1981 o per l'emissione della relativa ordinanza ex-art.18 L. 689/1981;

contro il presente provvedimento è ammissibile il ricorso al TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini e nelle condizioni previste dal D.Lgs. n. 104/2010 e dal D.P.R. n. 1199/1971.

DISPONE

la pubblicazione all'albo e l'invio di copia del presente provvedimento al Comando Polizia Municipale, alla Soc. Geal S.p.A. (gestore del SII) e all'Autorità Idrica Toscana.

DISPONE, inoltre

la diffusione della presente ordinanza attraverso gli organi di informazione locali (Stampa, Internet e Social Network) e la sua pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune.

IL SINDACO
TAMBELLINI ALESSANDRO / ArubaPEC
S.p.A.